



Sabato 12 Dicembre 2015 ore 10:00
Oristano Sala ASCOMFIDI

IL CANTIERE DEI LAVORI SULLA RIFORMA PROFESSIONALE

Regolamento per la formazione continua

Regolamento per la difesa d'ufficio

Regolamento per le specializzazioni

Avv. Donatella Pau
Presidente Ordine di Oristano




SIAMO TANTI, FORSE TROPPI,
E CONTINUIAMO AD AUMENTARE!

SE A QUESTO AGGIUNGIAMO CHE IL CONTENZIOSO
STA DIMINUENDO SENSIBILMENTE, NON POSSIAMO
NON AMMETTERE CHE CI SIA UN PROBLEMA.

QUALI LE SOLUZIONI?

CERCARE NUOVI SPAZI - AUMENTARE PROFESSIONALITA'





IL CNF STA ANDANDO IN QUESTA DIREZIONE E STA CERCANDO DI CONTEMPERARE QUESTE ESIGENZE CON GLI OBIETTIVI GOVERNATIVI (DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE).



QUANTO ALLA RICERCA DI NUOVI SPAZI, CON IL SOSTEGNO
ALL'INTRODUZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DELLA

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

E

L'ARBITRATO



CON LA PREVISIONE DI **AGEVOLAZIONI FISCALI** PER RENDERLI PIU'
APPETIBILI E L'ESTENSIONE AGLI AVVOCATI DEL **POTERE DI
AUTENTICAZIONE** NELLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI QUANTO MENO
NELL'AMBITO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.



QUANTO ALL'AUMENTO DELLA PROFESSIONALITA' DELLA CLASSE FORENSE SONO IN QUESTA DIREZIONE GLI ULTIMI REGOLAMENTI DEL CNF

- **FORMAZIONE**
- **DIFESA D'UFFICIO**
- **SPECIALIZZAZIONI**

Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia



L'OBIETTIVO E' QUELLO DI CREARE UNA CLASSE FORENSE PIU'
PREPARATA E MODERNA.

QUESTE NOVITA' SPESSO VENGONO SUBITE DAGLI AVVOCATI ED
ACCOLTE COME INTOLLERABILI PRETESE PIOVUTE DALL'ALTO.

FORSE INVECE DOVREBBERO ESSERE CAVALCATE SOPRATTUTTO DAI
GIOVANI PER OCCUPARE QUEGLI SPAZI LASCIATI LIBERI DA ALTRI CHE
VOGLIONO O VORREBBERO CONTINUARE A SVOLGERE LA
PROFESSIONE ATIGIANALMENTE E SOLO IN AMBITO GIURISDIZIONALE
TRADIZIONALE



Regolamento per la FORMAZIONE CONTINUA

Impugnato

APPROVATO IL 16 LUGLIO 2014

RECENTEMENTE (in sede di autotutela) REVISIONATO 30 LUGLIO 2015

TROVA LA PROPRIA FONTE DIRETTA IN UNA NORMA DI RANGO PRIMARIO

L'ART. 11 L.P. 247/2012

CHE AL COMMA I PREVEDE:

"L'Avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale"





FORMAZIONE ESIGENZA PRIMA CHE OBBLIGO

Fino ad una ventina di anni fa era
sufficiente l'autoformazione
ogni avvocato poteva curare la sua
formazione autonomamente
(4 codici - leggi speciali)

OGGI NON E' PIU' COSI'!!!!
(legislazione europea, decretazione d'urgenza etc.)



ART. 11 L.P.

PREVEDE L'OBBLIGO PER TUTTI GLI AVVOCATI,
A PARTE I CASI DI ESONERO,
DI CURARE L'AGGIORNAMENTO DELLA PROPRIA
COMPETENZA PROFESSIONALE
IN MODO CONTINUO E COSTANTE

2 FINALITA'

- assicurare la qualità delle prestazioni professionali;
- contribuire al migliore esercizio della professione per l'interesse degli assistiti e della Amministrazione della Giustizia



OBBLIGO DELLA FORMAZIONE LE FONTI IL CODICE DEONTOLOGICO

L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE SONO DOVERI FONDAMENTALI PER L'AVVOCATO LA CUI VIOLAZIONE COMPORTA SANZIONI DISCIPLINARI A SUO CARICO:

- Artt. 9 e 14: L'avvocato ha il dovere di essere competente;
- Art. 15: L'avvocato deve curare la preparazione professionale in modo costante conservando o accrescendo le sue competenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione;
- Art. 26: L'avvocato che accetta l'incarico si presume abbia le competenze per svolgerlo, diversamente deve farlo presente;
- Art. 70: L'avvocato deve rispettare i regolamenti del CNF e del COA di appartenenza in materia di formazione continua



IL LEGISLATORE HA DEMANDATO AL CNF

LA DISCIPLINA DI **MODALITA' E CONDIZIONI**
PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
NONCHE' LA **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE**
DELL'ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO A CURA
DEGLI ORDINI TERRITORIALI,
DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI E DI TERZI.

IL NUOVO REGOLAMENTO REALIZZA UN SISTEMA DEL TUTTO
NUOVO CHE MIRA A GARANTIRE IL MAGGIOR LIVELLO DI
UNIFORMITA' POSSIBILE NEL TERRITORIO.

SI E' INFATTI RILEVATO CHE VI ERANO MACROSCOPICHE
DIFFERENZE TRA GLI ORDINI NELL'ATTRIBUZIONE DEI
CREDITI AGLI EVENTI FORMATIVI.



PER EVITARE QUESTE DIFFERENZE IL CNF HA PREDISPOSTO E TRASMESSO AGLI ORDINI UN PROGRAMMA CHE CALCOLA IL NUMERO DEI CREDITI CONSIDERANDO DEI PARAMETRI IL PIU' POSSIBILE OBIETTIVI:

- **PROFESSIONALITA' DEI RELATORI,**
- **AGGIORNAMENTO** (volto al mantenimento delle conoscenze già acquisite) **O FORMAZIONE** (volta allo sviluppo o accrescimento di quelle competenze/conoscenze e l'acquisizione di competenze ulteriori e diverse),
- **COERENZA** del programma con le finalità di aggiornamento o formazione,
- **VALUTAZIONE** della qualità dell'offerta formativa,
- **VERIFICHE E MONITORAGGIO** della effettiva partecipazione all'evento degli iscritti.

In quest'ultimo senso anche la limitazione dell'e:learning al **40%** del totale dei crediti maturati dall'iscritto.





SI E' QUINDI SUPERATO IL CRITERIO 1 ORA = 1 CREDITO

TRA LE NOVITA' VA SEGNALATO

L' **ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA**



SPENDIBILE DAL PROFESSIONISTA ANCHE AI FINI DELLA ISCRIZIONE IN DETERMINATI ELENCHI E/O REGISTRI NONCHE' NECESSARIO PER ACCOGLIERE PRATICANTI NEL PROPRIO STUDIO.

DELL'ATTESTATO SI PUO' DARE MENZIONE NEL **SITO WEB** DELLO STUDIO, **NELLA CARTA** INTESTATA E IN TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA' AMMESSE.

Si è passati quindi da un sistema esclusivamente punitivo nei confronti di chi non adempie all'obbligo formativo ad un sistema premiale per chi vi adempie.



IL NUMERO DI CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE NEL TRIENNIO E'

60

DI CUI ALMENO 9 IN MATERIE OBBLIGATORIE

E NELL'ANNO 15

CON POSSIBILITA' DI COMPENSAZIONI SOLO NELLE ANNUALITA' CONSECUTIVE NELL'AMBITO DI UNO STESSO TRIENNIO E PER UN MASSIMO DI 5 CREDITI

ciò nell'evidente presupposto che non si possa concentrare l'obbligo formativo in un breve periodo



**FORMAZIONE
CONTINUA**

TRA LE PIU' RILEVANTI MODIFICHE INTRODOTTE A
LUGLIO 2015

L'AUTOAGGIORNAMENTO

(vale a dire le attività formative autogestite dagli iscritti).





AUTOAGGIORNAMENTO

- ATTIVITA' SEMINARIALI DI STUDIO E DI PREPARAZIONE A RELAZIONI;
- RELAZIONI O LEZIONI FORMATIVE O DI AGGIORNAMENTO;
- PUBBLICAZIONI IN MATERIE GIURIDICHE O RIVISTE ONLINE;
- PUBBLICAZIONI DI LIBRI, SAGGI, MONOGRAFIE;
- CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PRESSO UNIVERSITA';
- PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI STUDIO, ISTITUZIONALI O DI ESAME;
- ATTIVITA' SEMINARIALI DI STUDIO ANCHE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;
- ATTIVITA' FORMATIVE NON ACCREDITATE SVOLTE IN ITALIA E ALL'ESTERO;

ENTITA' DEI CREDITI

- ATTIVITA' SEMINARIALI DI STUDIO E DI PREPARAZIONE A RELAZIONI 1 CREDITO AD ATTIVITA';
- RELAZIONI O LEZIONI FORMATIVE O DI AGGIORNAMENTO 1 CREDITO FINO A 12 L'ANNO;
- PUBBLICAZIONI IN MATERIE GIURIDICHE O RIVISTE ON LINE DA 1 A 3 CREDITI FINO AD UN MASSIMO DI 12 L'ANNO;
- PUBBLICAZIONI DI LIBRI, SAGGI, MONOGRAFIE DA 1 A 5 CREDITI FINO AD UN MASSIMO DI 12 L'ANNO;
- CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PRESSO UNIVERSITA' FINO A 10 CREDITI L'ANNO;
- PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI STUDIO, ISTITUZIONALI O DI ESAME FINO AD UN MASSIMO DI 10 CREDITI L'ANNO;
- ATTIVITA' SEMINARIALI DI STUDIO ANCHE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE FINO A 10 CREDITI L'ANNO;
- ATTIVITA' FORMATIVE NON ACCREDITATE SVOLTE IN ITALIA E ALL'ESTERO CALCOLATI CON I CRITERI DEGLI EVENTI ACCREDITATI;



DIFESA D'UFFICIO



DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 2015 N.6



SUL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA DIFESA D'UFFICIO
PREVEDE ALCUNE NOVITA' DEGNE DI NOTA RISPETTO ALLA NORMATIVA
PRECEDENTE.

IN PARTICOLARE, IN MERITO

**AI REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO
E
PER LA PERMANENZA.**



Requisiti per l'inserimento

alternativi

- **PARTECIPAZIONE AD UN CORSO BIENNALE** DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA PENALE ORGANIZZATO DAL COA, DALL'UNCP O DA UNA SEZIONE, DELLA DURATA MINIMA DI 90 ORE ED ESAME FINALE
- **ISCRIZIONE ALL'ALBO DA ALMENO 5 ANNI** ED ESPERIENZA COMPROVATA DALLA PRODUZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE
- CONSEGUIMENTO DEL **TITOLO DI SPECIALISTA** IN DIRITTO PENALE

LA DOMANDA VA PRESENTATA AL COA DI APPARTENENZA CHE PROVVEDE ALLA TRASMISSIONE AL CNF CON ALLEGATO PARERE.

AVVERSO IL RIGETTO E' AMMESSA OPPOSIZIONE ai sensi dell'art.7 DPR 11999/1971



Requisiti per la permanenza

tutti

- NON AVER RIPORTATO **SANZIONI DISCIPLINARI** SUPERIORI ALL'AMMONIMENTO;
- **ESERCIZIO CONTINUATIVO** DI ATTIVITA' NEL SETTORE PENALE COMPROVATO DALLA PARTECIPAZIONE AD ALMENO **10 UDIENZE** CAMERALI O DIBATTIMENTALI PER ANNO, ESCLUSE QUELLE DI MERO RINVIO

IL PROFESSIONISTA DEVE PRESENTARE CON **CADENZA ANNUALE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE AL COA DI APPARTENENZA CHE LA INOLTRA AL CNF CON IL RELATIVO PARERE.**

IN CASO DI **MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IL PROFESSIONISTA E' **CANCELLATO D'UFFICIO** DALL'ELENCO**

I PROFESSIONISTI NON POSSONO CHIEDERE LA CANCELLAZIONE DALLO STESSO PRIMA DEL TERMINE DI 2 ANNI.



Disposizioni per i già iscritti

I DIFENSORI GIA' INSERITI NELL'ELENCO
SONO ISCRITTI AUTOMATICAMENTE NELL'ELENCO NAZIONALE.

ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI **UN ANNO (20 Febbraio 2016)**
SE INTENDONO MANTENERE L'ISCRIZIONE DEVONO PRESENTARE AL
COA DI APPARTENENZA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE
LA PARTECIPAZIONE AD ALMENO **10 UDIENZE** CAMERALI O
DIBATTIMENTALI PER ANNO, ESCLUSE QUELLE DI MERO RINVIO.

IL COA INOTRA LA DOCUMENTAZIONE MUNITA DEL PROPRIO PARERE AL
CNF.

**IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE IL PROFESSIONISTA
E' CANCELLATO D'UFFICIO DALL'ELENCO**



Regolamento del CNF



L'ISTITUTO DELLA DIFESA D'UFFICIO E' CONCRETA RAPPRESENTAZIONE DEL **RUOLO SOCIALE DELL'AVVOCATURA**, STRUMENTO ESSENZIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIURISDIZIONE E GARANZIA DELLA PIENEZZA DELLA TUTELA DEI DIRITTI DI TUTTI E IN PRINCIPAL MODO DI QUEI SOGGETTI CHE PER LA LORO DEBOLEZZA SONO PIU' ESPOSTI A POSSIBILI DISCRIMINAZIONI.

IL REGOLAMENTO APPROVATO DAL CNF pubblicato il 10.06.2015 in vigore dal **10.07.2015** HA L'OBIETTIVO DI ACCENTUARE IL CONTENUTO DI **QUALITA' E EFFETTIVITA'** DELLA DIFESA D'UFFICIO NEL PROCESSO.



NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' FORMATIVA **I CORSI** POTRANNO ESSERE ORGANIZZATI DAI SOGGETTI INDICATI DALLA LEGGE (ORDINI E CAMERA PENALE) CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE E ANCHE CONTEMPORANEAMENTE NELLA STESSA SEDE.

E' CONDIZIONE PER L'ISCRIZIONE
L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO.

ULTERIORE REQUISITO E' LA **COMPROVATA ESPERIENZA IN MATERIA PENALE** (documentata da **ALMENO 10 UDIENZE** NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE).

I COA POTRANNO RICHIEDERE L'**INTEGRAZIONE** DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ANNI PRECEDENTI (**MAX 3**).

I COA DOVRANNO ESSERE GARANTI CHE LA DIFESA D'UFFICIO SIA EFFETTIVA INTERVENENDO IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AI DIFENSORI.



IL MECCANISMO IMPOSTO DALLA LEGGE IMPORTA CHE POSSONO ESSERE NOMINATI DIFENSORI D'UFFICIO SOLO

GLI AVVOCATI INSERITI

NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE TENUTO DAL CNF.

L'ATTUALE NORMATIVA A MIO GIUDIZIO HA IL MERITO DI ESSERE PIU' ATTENTA ALLE ATTITUDINI DI CIASCUNO E CIO' NELL'INTERESSE DELL'EFFETTIVITA' DELLA DIFESA.

INFATTI, OGNI DIFENSORE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE E' CHIAMATO A SCEGLIERE IN QUALE **AMBITO** VUOLE SVOLGERE IL RUOLO DI DIFENSORE D'UFFICIO.

IL COA DEVE PREVEDERE LE SEGUENTI LISTE :

A) LISTA LIBERI;

B) LISTA ARRESTATI/DETENUTI, ATTI URGENTI, SOSTITUZIONI URGENTI;



Il COA può prevedere (quello di Oristano lo ha fatto) anche

- C) MINORENNI LIBERI;**
- D) MINORENNI DETENUTI O ARRESTATI;**
- E) TRIBUNALE DI SORVEGLANZA;**

I COA Distrettuali nel cui distretto ha sede
un Tribunale Militare ovvero la Corte d'Appello Militare
può dotarsi della lista

- F) TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO MILITARE.**



E' SPECIFICAMENTE PREVISTO CHE I DIFENSORI VENGONO SCELTI
RELATIVAMENTE AGLI **INDAGATI E/O IMPUTATI** ADULTI CON
RIFERIMENTO ALLA **PROSSIMITA' ALLA SEDE DEL PROCEDIMENTO,**
MENTRE PER GLI **INDAGATI E/O IMPUTATI MINORENNI** RELATIVAMENTE
ALLA **PROSSIMITA' DELLA RESIDENZA DEL MINORE.**

UNA IMPORTANTE NOVITA' RIGUARDA L'ESPRESSA PREVISIONE CHE
IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PER
INCOMPETENZA TERRITORIALE IL DIFENSORE PUO' CHIEDERE DI
ESSERE SOSTITUITO CON ALTRO CHE ABBA SEDE NEL CIRCONDARIO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE.



LA **REPERIBILITA'** DOVRA' ESSERE GARANTITA SOLO DAI DIFENSORI CHE HANNO DATO LA PROPRIA DISPONIBILITA' AD ASSISTERE INDAGATI/IMPUTATI DETENUTI E/O ARRESTATI ADULTI E/O MINORENNI.

L'AUSPICIO E' CHE IN OGNI FORO SI FORMI UN **GRUPPO DI DIFENSORI** CHE SI OCCUPINO PREVALENTEMENTE DI ARRESTATI, DETENUTI E SOSTITUZIONI URGENTI



UNA SORTA DI **PRONTOSOCCORSO LEGALE** CHE POSSA CONTRASTARE LO STRAPOTERE DELLA PUBBLICA ACCUSA IN QUESTA FASE DEL PROCEDIMENTO PENALE DOVE TROPPO SPESSO LA DIFESA RISULTA APPROSSIMATIVA E INEFFICACE



Regolamento SPECIALIZZAZIONI



Impugnato

D.M. agosto 2015 n.144

Publicato in Gazzetta Ufficiale 15 Settembre 2015 n.214

Entrato in vigore il 14 Novembre 2015

**Il Regolamento disciplina le modalità
per il conseguimento ed il mantenimento
del titolo di specialista**





18 aree di specializzazione

NON PIU' DI DUE

- Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
- Diritto agrario;
- Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
- Diritto dell'ambiente;
- Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
- Diritto commerciale, della concorrenza e societario;
- Diritto successorio;
- Diritto dell'esecuzione forzata;
- Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
- Diritto bancario e finanziario;
- Diritto tributario, fiscale e doganale;
- Diritto della navigazione e dei trasporti;
- Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
- Diritto dell'Unione europea;
- Diritto internazionale
- Diritto penale;
- Diritto Amministrativo;
- Diritto dell'informatica,



Modalità

IL TITOLO VIENE CONFERITO DAL CNF



La domanda va presentata
al COA di appartenenza
che previa verifica della regolarità della
documentazione la trasmette al

Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia



**Dato il limite di due settori di specializzazione nella domanda
l'istante può rinunciare ad un settore
di specializzazione già conseguito**



I PRESUPPOSTI



- FREQUENZA (NEGLI ULTIMI 5 ANNI) CON ESITO POSITIVO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE O COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE SCELTO;
- ASSENZA NEI TRE ANNI PRECEDENTI DI SANZIONI DISCIPLINARI DIVERSE DALL'AVVERTIMENTO CONSEGUENTE AL MANCATO AGGIORNAMENTO O VIOLAZIONE DOVERE DI COMPETENZA
- ASSENZA NEI DUE ANNI PRECEDENTI DI REVOCA DI UN PRECEDENTE TITOLO DI SPECIALISTA



REQUISITO per la PERMANENZA



OGNI **TRE ANNI** LO SPECIALISTA DEVE
DICHARARE E DOCUMENTARE AL COA
L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO NEL
SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE



- NON MENO DI 75 CREDITI FORMATIVI NEL TRIENNI (25 ANNUALI);
- NON MENO DI 15 INCARICHI PER OGNI ANNO

(FIDUCIARI – RILEVANTI PER QUANTITA' E QUALITA' - DIVERSI PER
QUESTIONI GIURIDICHE TRATTATE)



NEL CASO DI DOMANDA FONDATA SULLA COMPROVATA ESPERIENZA

**IL CNF CONVOCA L'ISTANTE PER SOTTOPORLO AD
UN COLLOQUIO SULLE MATERIE COMPRESSE
NEL SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE**

**IL CNF COMUNICA ALL'ISTANTE ED AL COA IL
CONFERIMENTO DEL TITOLO**
che si intende conseguito con l'iscrizione nell'elenco

**IL CNF NON PUO' RIGETTARE SENZA PRIMA AVERE
SENTITO L'ISTANTE**



COMPROVATA ESPERIENZA

Esperienza professionale

IL TITOLO DI SPECIALISTA PUO' ESSERE CONSEGUITO ANCHE DIMOSTRANDO LA SUSSISTENZA CONGIUNTA DEI SEGUENTI REQUISITI:

- ANZIANITA' ININTERROTTA DI ALMENO 8 ANNI DI ISCRIZIONE ALBO;
- AVER ESERCITATO NEGLI ULTIMI 5 ANNI IN MODO ASSIDUO, PREVALENTE E CONTINUATIVO ATTIVITA' IN UNO DEI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE (PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE, GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, CHE ATTESTI ALMENO 15 INCARICHI FIDUCIARI RILEVANTI PER QUANTITA' E QUALITA' PER ANNO. NON SI TIENE CONTO DEGLI AFFARI CHE HANNO AD OGGETTO MEDESIME QUESTIONI GIURIDICHE E NECESSITANO DI UN'ANALOGA ATTIVITA' DIFENSIVA.



PERCORSI FORMATIVI

**I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE VENGONO ORGANIZZATI DAI
DIPARTIMENTI DI GIURISPRUDENZA DELLE UNIVERSITA'**



anche in convenzione con cnf e/o coa

il cnf può stipulare convenzioni anche con le associazioni maggiormente
rappresentative

i coa **devono** stipulare le convenzioni d'intesa con le associazioni
maggiormente rappresentative



LE CONVENZIONI PREVEDONO L'ISTITUZIONE DI UN **COMITATO SCIENTIFICO** COMPOSTO DA SEI MEMBRI

- 3 NOMINATI DALL'UNIVERSITA' (IL COORDINATORE);
 - 3 NOMINATI DAL COA/CNF E ASSOCIAZIONI;
- in caso di parità prevale il voto del coordinatore

IL COMITATO PREDISPONE IL PROGRAMMA E PROPONE I DOCENTI



LE CONVENZIONI PREVEDONO L'ISTITUZIONE DI UN **COMITATO DI GESTIONE** COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI

- 2 NOMINATI DALL'UNIVERSITA';
- 3 NOMINATI DAL COA/CNF E ASSOCIAZIONI (IL COORDINATORE)

IL COMITATO DI GESTIONE NOMINA I DOCENTI E CURA L'ORGANIZZAZIONE

I COMITATI D'INTESA DETERMINANO LE QUOTE D'ISCRIZIONE

REQUISITI DEL CORSO

- DURATA ALMENO BIENNALE;
- DIDATTICA NON INFERIORE A 200 ORE;
- COMPOSIZIONE MISTA ED ADEGUATA QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE;
- DIDATTICA FRONTALE NON INFERIORE A 100 ORE;
- OBBLIGO DI FREQUENZA NELLA MISURA MINIMA DELL'80% DELLA DURATA DEL CORSO;
- PREVISIONE DI ALMENO UNA PROVA, SCRITTA E ORALE, AL TERMINE DI CIASCUN ANNO DI CORSO. LA PROVA E' VALUTATA DA UNA COMMISSIONE NOMINATA DAL COMITATO SCIENTIFICO CHE PER ALMENO DUE TERZI DEVE ESSERE DIFERSA DAL CORPO DOCENTE






IL MINISTERO DEVE VERIFICARNE PREVIAMENTE I PROGRAMMI CON LE LINEE GENERALI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE PERMANENTE



Presso il Ministero della Giustizia è istituita una **commissione permanente** composta da sei componenti:

- 2 magistrati ordinari nominati dal Ministero della Giustizia;
- 2 avvocati nominati dal CNF;
- 2 professori universitari nominati dal Ministero dell'istruzione



**IL COA FORMANO ED AGGIORNANO
L'ELENCO DEGLI SPECIALISTI NEI VARI
SETTORI E LO RENDONO ACCESSIBILI AL
PUBBLICO ANCHE TRAMITE
CONSULTAZIONE TELEMATICA**



**COMMETTE ILLECITO DISCIPLINARE
CHI SPENDE
IL TITOLO DI SPECIALISTA SENZA
AVERLO CONSEGUITO**



REVOCA DEL TITOLO DI SPECIALISTA

COMPETENTE IL CNF SU SEGNALAZIONE DEL COA

- IRROGAZIONE DI SANZIONE DISCIPLINARE DEFINITIVA DIVERSA DALL'AVVERTIMENTO (VIOLAZIONE DOVERE COMPETENZA O AGGIORNAMENTO);
- MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE CONTINUA OVVERO DELL'OBBLIGO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE;



PROCEDIMENTO PER LA REVOCA DEL TITOLO

IL CNF DI PROPRIA INIZIATIVA O SU
SEGNALAZIONE DEL COA O DI TERZI
PUO' DAR CORSO AL PROCEDIMENTO

L'INTERESSATO DEVE ESSERE
PREVENTIVAMENTE SENTITO

LA REVOCA VIENE COMUNICATA AL
COA CHE NE CURA LA NOTIFICA



CRITICITA'



RILEVATE ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE DAVANTI AL TAR

- NON SI PUO' CREARE CON REGOLAMENTO UNA NUOVA FIGURA DI AVVOCATO;
- IL REGOLAMENTO PRECISA COME DIVENTARE E MANTENERE IL TITOLO DI SPECIALISTA MA NON SPIEGA CHI E' L'AVVOCATO SPECIALISTA;
- SARA' MOLTO DIFFICILE PER I GIOVANI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO ED IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALISTA VISTO CHE NON POTENDO CONTARE SULL'ESPERIENZA SARA' NECESSARIA LA FREQUENZA DEI CORSI (SICURAMENTE CARI);
- LA VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE RIMESSA AL CNF NON E' ANCORATA A NESSUN CRITERIO OGGETTIVO ED E' MERAMENTE DISCREZIONALE;



- I COSTI PER LA FORMAZIONE CONTINUA SPECIALISTICA SARANNO ELEVATI SPECIE NEI PICCOLI FORI DOVE I COA NON POTRANNO GARANTIRLA;
- VI E' UNA PARCELLIZZAZIONE DEI SETTORI IN MATERIA CIVILE MENTRE I SETTORI PENALE ED AMMINISTRATIVO VENGONO CONSIDERATI UNITARIAMENTE;
- MANCANO DEI SETTORI IMPORTANTI QUALI QUELLO IN MATERIA ASSICURATIVA ED INFORTUNISTICA
- SECONDO GLI AMMINISTRATIVISTI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON OGNI PROBABILITA' PRESCRIVERANNO IL TITOLO SPECIALISTICO NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. PERTANTO IL TITOLO NON SARA' UN QUID PLURIS MA DI FATTO UN OBBLIGO!!! TALI CRITICHE POSSONO VALERE ANCHE PER GLI INCARICHI DA PARTE DEI MAGISTRATI (FALLIMENTI, VENDITE DELEGATE, CURATELE ETC.)
- DATO LA NORMA PREVEDE CHE LA COMMISSIONE PERMANENTE E' PRESIEDUTA DA UNO DEI COMPONENTI NOMINATI DAL MINISTRO, VA DA SE' CHE PRESIDENTE NON POTRA' CHE ESSERE UN MAGISTRATO;
- IL CNF PUO' STIPULARE CONVENZIONI ANCHE CON LE ASSOCIAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PER I COA VI E' L'OBBLIGO;



**Spero di non avervi annoiato;
ma se l'avessi fatto, per dirla con il
Manzoni:**



"Credete che non s'è fatto apposta"



grazie

